

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 53}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVANARDI, FERRI, COLUCCI, FROIO, ARFÈ

Presentata il 7 luglio 1976

Provvedimenti per l'occupazione giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi socio-economica del paese ha aggravato e resa drammatica la situazione, già precaria, dell'occupazione giovanile. Il problema, dunque, va affrontato e risolto quanto prima tenendo ben presenti le istanze che provengono dal mondo del lavoro ed identificando settori specifici di intervento. Si tratta, dunque, di operare delle scelte precise nella consapevolezza della transitorietà e dell'urgenza che sono tipiche di tali provvedimenti: motivi questi che potranno essere superati solamente in presenza di una ridefinizione complessiva delle linee di politica economica e di sviluppo del nostro sistema produttivo così come si sono venute a configurare in questi trent'anni.

La crisi d'altronde si ripercuote pesantemente sulle condizioni materiali di studio, di lavoro, di vita delle grandi masse giovanili, che stanno pagando un prezzo altissimo, in termini di disoccupazione, di sottoccupazione, di precarietà del posto di lavoro, di emarginazione crescente dal processo produttivo e più in generale dal mondo del lavoro.

Il tasso della disoccupazione complessiva in un anno è passato dal 2,82 per cento al 3,43 per cento. Il dato ufficiale della disoccupazione è di 1 milione e 200 mila iscritti

alle liste di collocamento: 800 mila di essi sono giovani al di sotto dei 24 anni.

I livelli dell'occupazione giovanile reggono sempre meno, mentre aumentano la sottoccupazione ed il numero dei giovani in cerca di prima occupazione. L'ISTAT denuncia, per il 1975, 349 mila sottoccupati: 115 mila in più rispetto al 1974. Nel 1975 solo un diplomato su quattro è riuscito ad ottenere un'occupazione stabile. Il numero dei giovani in cerca d'occupazione supera il milione: di essi il 50 per cento sono diplomati ed il 65 per cento laureati. Ed in una situazione così incerta c'è davvero da domandarsi che cosa faranno i 900 mila studenti attualmente ospitati nelle nostre università e i 2 milioni e mezzo di studenti medi superiori che si stanno qualificando in una scuola sempre più distaccata dal processo produttivo e dal più generale sviluppo economico del paese.

Bisogna poi considerare, e recenti indagini statistiche avvalorano la nostra tesi, che soprattutto nel Mezzogiorno si registra il più alto tasso di inoccupazione giovanile. Ciò significa che in quella direzione dovranno essere indirizzati gli sforzi del governo per sanare in parte un fenomeno che rischia di risultare ancora più grave per le conseguenze sociali che può avere.

È anche importante considerare che nel nostro Paese gli analfabeti raggiungono quasi due milioni e mezzo di unità, di cui circa 1.800.000 nelle regioni meridionali ed insulari: se a questo dato aggiungiamo che il 24 per cento degli alunni della scuola dell'obbligo abbandonano lo studio prima del conseguimento della licenza media e che 120.000 bambini ogni anno escono dal sistema di istruzione senza la licenza elementare, appare chiaro come un intervento straordinario e di emergenza in questo campo non è solo indispensabile ma anche altamente qualificato.

Un secondo settore in cui verificabile e concreta sarebbe una proposta di inserimento di manodopera giovanile qualificata è dato dal sistema sanitario che, particolarmente nel Mezzogiorno, vive in uno stato di autentica paralisi ed inefficienza dovuto non solo alla politica condotta in questi trenta anni ma anche alla mancanza di una seria programmazione delle esigenze di personale adeguato nei punti chiave della assistenza sanitaria e sociale.

Nella sola Calabria, secondo calcoli in difetto, occorreranno, nel prossimo futuro, 10 mila unità qualificate da indirizzare sia stabilmente nelle strutture ospedaliere e sanitarie sia nella definizione del ruolo, a livello territoriale delle unità sanitarie locali con medesime possibilità di stabilizzazione.

Un terzo settore, non meno importante dei precedenti, è costituito dall'agricoltura. Qui il discorso si fa più complesso per le enormi contraddizioni che hanno caratterizzato e caratterizzano tutt'oggi il settore nell'ambito della industrializzazione e dello sviluppo produttivo italiano.

Vi sono in ogni caso esigenze, che non possono essere ulteriormente rinviate, da definire compatibilmente alle necessità di non creare fratture con i lavoratori del settore, molti dei quali in situazioni di precarietà.

Queste necessità sono palesemente individuabili nella riqualificazione del mondo agricolo anche a livello di profonde trasformazioni culturali che richiedono (ad esempio con la richiesta del sindacato sui problemi dell'irrigazione) un'area di sperimentazione con l'utilizzazione di tecnici qualificati. Dopo una prima fase preparatoria, i giovani possono comunque trovare soluzione definitiva ai loro problemi in seguito alle trasformazioni intervenute.

Nei settori primari dell'apparato industriale non è possibile ipotizzare nel pros-

simo futuro un allargamento della base produttiva che non sia in contraddizione stridente con la politica di riconversione degli impianti: è quindi necessario valutare, nell'immediato, il ruolo dell'artigianato e delle piccole e medie industrie come tessuto che può assorbire, anche con particolari provvidenze, consistenti incrementi dei livelli occupazionali per i giovani in cerca di occupazione.

Vi è poi tutto un settore di impieghi che per la loro straordinarietà non possono essere indicati a confronto con i comparti ricordati in precedenza ma che comunque garantiscono immediate assunzioni e l'avvio — se pur parziale — di processi di riforma e di riqualificazione sociale. Maggiormente positivi possono divenire questi utilizzi di occasioni limitate nel tempo se intesi come obiettivi di vero risanamento sociale, intendendo con ciò l'impiego di giovani nel campo del risanamento economico, degli interventi culturali del risanamento dei centri urbani, eccetera.

In questo quadro anche un intervento sulla leva fiscale (inchieste per gli accertamenti contro le evasioni, per la realizzazione del catasto) può risultare positivo.

Con l'articolo 1 della nostra proposta di legge si prevede l'istituzione di un fondo nazionale per l'occupazione giovanile articolato in borse di studio di 150 mila lire mensili che in un giusto equilibrio fra studio e lavoro, favoriscano la qualificazione e la riqualificazione anche attraverso forme di impiego straordinario. Il fondo sarà affidato alle regioni che lo gestiranno sulla base dei principi da essa stabiliti in merito alla programmazione.

L'articolo 2 specifica quali sono i settori di intervento (scuola, sanità pubblica, agricoltura, terziario pubblico qualificato).

L'articolo 3 indica quali sono i soggetti beneficiari di questa legge e indicano in 28 anni il limite massimo di età per quanti vogliono usufruire delle disposizioni impartite.

L'articolo 4 istituisce corsi di scuola media di primo grado della durata di 350 ore per l'acquisizione di un diploma di scuola media.

L'articolo 5 istituisce corsi sperimentali abbreviati e seminari monografici per lavoratori nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria e l'onere di spesa della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un fondo nazionale per l'occupazione giovanile, articolato in borse di studio di lire 150.000 mensili intese a favorire un corretto rapporto di studio e lavoro mediante corsi di qualificazione o riqualificazione e idonee a garantire una piena occupazione attraverso forme di impiego straordinario.

Tale fondo viene ripartito con decisioni del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970 proporzionalmente tra le regioni in base alle esigenze emergenti da un censimento dei giovani in cerca di prima occupazione.

Gli oneri sociali e contributivi dei soggetti beneficiari della presente legge sono a carico dello Stato.

Ogni singola regione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni politiche giovanili emana un regolamento d'attuazione.

ART. 2.

I settori di intervento per l'attuazione della presente legge sono: scuola, sanità pubblica, agricoltura, terziario pubblico qualificato.

Le regioni assicurano che le borse di cui all'articolo precedente siano assegnate in priorità per la realizzazione di opere di irrigazione e forestazione, di cui all'articolo 13, secondo comma, lettere a) ed e) del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Analogamente le regioni provvedono ad assegnare dette borse di studio ai giovani che intendano dedicarsi ad attività di consulenza socio-economica o di qualificazione professionale in agricoltura, secondo quanto disposto negli articoli 51 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153. Le somme erogate per queste borse di studio sono esclusivamente a carico del fondo di cui all'articolo precedente e per esse non potrà essere chiesto alcun contributo della Comunità.

ART. 3.

Soggetti beneficiari delle disposizioni della presente legge sono i giovani di età non superiore ad anni 28.

ART. 4.

Sono istituiti corsi di scuola media di primo grado della durata di 350 ore per l'acquisizione di diploma di scuola media.

A tali corsi partecipano quanti, in possesso di diploma di licenza elementare, abbiano superato il 16° anno di età.

Ai corsi stessi possono partecipare anche quanti fossero sforniti di diploma di licenza elementare previo formale accertamento della maturità culturale.

Il titolo di studio rilasciato al termine di detti corsi è valido a tutti gli effetti di legge.

ART. 5.

In attesa dell'attuazione della riforma della scuola secondaria e nella prospettiva dell'elevamento al 16° anno di età della scuola dell'obbligo, sono istituiti corsi sperimentali abbreviati e seminari monografici per lavoratori nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 150 miliardi si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 9006, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.